

IL TRIBUNALE DI PAVIA

Riunito in camera di consiglio, così composto:

Dott. GIAMPIERO SERANGELI - Presidente  
Dott. FABIO LAMBERTUCCI - Giudice  
Dott. ANDREA BALBA - Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO CAUTELARE

nel procedimento promosso dal dott. Andrea Vecchietti, curatore del Fallimento F. SNC di R. Francesco e dell'Acqua Rosa  
con ricorso per dichiarazione del fallimento in estensione nei confronti di R. G.

Letto il ricorso;

letta l'istanza cautelare volta ad ottenere il sequestro conservativo dell'immobile sito in C. visto l'art. 15, comma 8, L. Fall secondo cui Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

considerato in via preliminare,

Ø Che i provvedimenti cautelari o conservativi che, ad istanza di parte, il tribunale può adottare a tutela dell'impresa debitrice o del suo patrimonio nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, sono di competenza del collegio;

Ø Che gli stessi sono riconducibili, quanto ai presupposti per la loro emanazione, ai provvedimenti cautelari di natura atipica regolati dall'art. 700 c.p.c.;

Ø Che conseguentemente devono essere assistiti dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;

Ø Che il fumus consiste nella verosimile fondatezza della domanda in base agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati al Tribunale mentre il periculum si sostanzia nella possibilità che, per il tempo necessario ad istruire la richiesta di fallimento e giungere all'emissione della sentenza, appaia verosimile la lesione della par condicio creditorum (in questi termini Tribunale Monza 11.2.2009 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), I, 1602);

Ø Che i provvedimenti cautelari di cui all'art. 15 L. Fall. Possono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d. extravaganti in quanto non disciplinate direttamente dal c.p.c. ma da legge speciale (quella fallimentare) ma sono sottoposte, in quanto compatibili, ex art. 669quaterdecies c.p.c. alle norme sul procedimento cautelare uniforme;

Ø Che il particolare, e per quanto di interesse in questa sede, non paiono sussistere ostacoli, per il caso di domanda cautelare proposta unitamente al ricorso per fallimento, all'emissione della cautela richiesta con decreto inaudita altera parte ogni qual volta l'instaurazione del contraddittorio possa effettivamente pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto;

Ø Che in questo caso il collegio non può che provvedere a fissare con lo stesso decreto cautelare un termine non superiore a gg. 15 per la conferma modifica o revoca del provvedimento concesso, concedendo all'istante termine massimo di gg 8 per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto concesso;

ritenuto sussistere nel caso di specie i presupposti per l'emissione della misura richiesta in quanto:

1) in punto fumus il curatore istante ha fornito elementi documentali che appaiono idonei a supportare il fallimento in estensione del sig. R. Evidenziando la sua partecipazione alla società quale socio di fatto che nel tempo ha assunto i rischi propri dell'imprenditore (prelievo di somme dal conto sociale, pagamento dei fornitori tramite bonifico dal conto corrente sociale, incasso assegni di clienti, trattative dirette con i clienti, rilascio di fideiussione a favore della fallita doc. da 2 a 7);

2) in punto periculum dal doc. 9 si evince come in data 13.7.2011 sia fissato il rogito per la vendita dell'unico bene immobile del fallendo che verrebbe sottratto al concorso dei creditori;

3) in punto impossibilità di convocare il fallendo anche nel termine dimidiato di 7 gg liberi il fatto che la data del rogito è stat già fissata al 12.7.2011;  
considerata congrua ed idonea allo scopo la richiesta misura cautelare consistente nel sequestro conservativo del bene immobile fino alla definizione della procedura prefallimentare;  
ritenuto infine necessario provvedere alla convocazione del fallendo;  
Visti gli artt. 14 e 15 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.

Dispone

il sequestro conservativo desi seguenti immobili: il primo in C., via Rossini 15, censito CT fg 3, particella 433 sub 3 cat C/6 classe 2, il secondo il primo in C., via Rossini 15, censito CT fg 3, particella 433 sub 2 cat A/7 classe 2,

Di proprietà di R. G.

fissa udienza collegiale per la conferma/revoca del presente provvedimento al 18.7.2011 ore 11,30

assegnando al ricorrente il termine di giorni 8 per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone

Che il sig. R. G.

Compaia davanti al dott. Andrea Balba, giudice relatore, all'udienza del 23.9.2011 ore 9,00 per l'istruttoria prefallimentare;

Che il ricorrente notifichi copia del ricorso e del presente decreto al fallendo nella residenza anagrafiche risultati da recentissimi certificati depositati nel fascicolo di parte ricorrente o presso il domicilio conosciuto, ovvero nei modi previsti dagli artt. 138, 139 e 140 c.p.c. e, per il caso di irreperibilità ex art. 143 c.p.c.;

Invita

Il ricorrente a depositare nel suo fascicolo, certificazione relativa ad eventuali procedure esecutive pendenti e/o protesti elevati a carico del/la resistente nei sei mesi anteriori alla data di deposito dell'istanza di fallimento;

dispone

che il resistente depositi in cancelleria, almento 7gg prima dell'udienza del 23.9.2011;

1) la situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento;

2) (se in contabilità ordinaria) copia delle situazioni contabili (comprehensive di stato patrimoniale, conto economico e relazione illustrativa)degli ultimi tre anni trascritte nel libro inventari;

3) (se in contabilità semplificata), copia del registro dei beni ammortizzabili o, se non istituito, del libro IVA acquisti, nonché del libro IVA vendite e/o del registro dei corrispettivi, limitatamente alle registrazioni relative ai tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento;

avverte

il resistente che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e che a suo carico la legge pone l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);

avverte

le parti che ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.F. non si farà luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00;

avverte

le parti che il giudice relatore potrà provvedere all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio;

avverte le parti possono nominare un proprio consulente tecnico e che, al termine dell'istruttoria, il giudice relatore potrà riferire direttamente al tribunale o, se richiesto, convocarle davanti a questo, Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. L.F.

MANDA la cancelleria per le comunicazioni anche a mezzo fax ove necessario

Pavia, li\_6.7.2011

Il Presidente

Giampiero Serangeli

Il Giudice relatore  
Andrea Balba

III CASO.it